



La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (1/9)

Le due opzioni fondamentali:

- 1 esternalizzazione** mediante gara a soggetto terzo oppure a società mista (in questo caso, gara a doppio oggetto);
- 2 autoproduzione** mediante società interamente pubblica sulla quale l'ente o gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (= uffici).

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (2/9)

Le fonti:

- fino al 2014: direttive appalti e concessioni per l'esternalizzazione del servizio, solo giurisprudenza Corte di Giustizia e nazionale per autoproduzione;
- dal 18 aprile 2014: direttive 2014/23/UE (concessioni) e 2014/24/UE (appalti) + decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti pubblici) sia per esternalizzazione che per l'autoproduzione.

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (3/9)

La **libertà (e responsabilità)** delle autorità locali in merito alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici di loro competenza:

Direttiva 2014/23/UE (direttiva concessioni):

- ❖ Quinto Considerando: *«nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.»*
- ❖ art. 2: *«La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità al diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e*

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (4/9)

la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli ad operatori economici esterni.»



Pari dignità tra esternalizzazione ed autoproduzione, individuale o associata.

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (5/9)



La pari dignità delle opposte opzioni gestionali vale anche per il diritto italiano?

oggi SI

Consiglio di Stato, sentenza n. 3554/2017: «Ad avviso della società appellante, l'in house providing rappresenterebbe un'eccezione, in quanto potenzialmente sospetta di arrecare ex se vulnus alla concorrenzialità di mercato (..).

Sul punto, per ragioni di ordine sistematico, va innanzitutto smentito il presupposto di cui sopra: deve infatti farsi applicazione, al riguardo, del precedente di Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762, ai sensi del quale «stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» (..)

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (6/9)

Consiglio di Stato, sentenza n. 3554/2017 segue:

«A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.»

Trattasi di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: nello stesso senso, anche Consiglio di Stato, sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza 22 gennaio 2015 n. 257.

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (7/9)

Libertà di scelta significa anche **responsabilità** della scelta: istruttoria e motivazione.

- art. 97 Cost. (buon andamento pubblica amministrazione);
- art. 3 legge 241/1990 (presupposti di fatto + ragioni giuridiche);
- art. 34, commi 20 e 21, decreto legge 179/2012 (ragioni modalità di affidamento prescelta, sussistenza dei requisiti europei per la forma scelta, obblighi servizio pubblico ed universale + eventuali compensazioni).

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (8/9)

I contenuti della relazione istruttoria: *«occorrerà redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno e l'altro strumento»* (Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 1990, n. 374).

Dunque

- é una valutazione ex ante;
- no motivazione meramente enunciativa, ma dati concreti.



L'obbligo di redigere la relazione istruttoria ex art. 34, comma 20 è generale, non limitata all'ipotesi di scelta dell'in house providing.

Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (9/9)

La relazione ex art. 34 aggravata per l'in-house (art. 1, co. 609, legge 190/2014 cd. Legge di stabilità 2015)


«al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito contenente anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché nell'ipotesi di gestione in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.»

+ obbligo di accantonamento (a prescindere da risultato negativo di gestione) *nel caso di gestione in-house: contestualmente all'affidamento gli enti soci procedono ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto in house.*

A. L'esternalizzazione

A. Affidamento a terzi mediante contratto oppure mediante costituzione di società mista: **gara ad evidenza pubblica**, oggi secondo le nuove regole del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di costituzione di una società mista pubblico-privato la gara: deve essere «a doppio oggetto», ossia riguardare sia l'acquisto della qualità di socio sia l'erogazione del servizio e deve rispettare tutte le regole del codice contratti (la compartecipazione della PA all'impresa mista, a differenza della partecipazione in una società in house, non giustifica la mancata applicazione codice) e, in particolare:

- deve prevedere criteri chiari (non equivoci o vaghi) per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (no violazione/elusione normativa);
- la valutazione deve riguardare le prestazioni specifiche che verranno fornite dal socio privato.



Il modello di gara a doppio oggetto riconosce al socio privato un ruolo di partner imprenditoriale, chiamato a svolgere compiti operativi e gestionali: un partner privato che si limiti ad un contributo meramente finanziario non è sufficiente ad integrare questo modello gestionale.

B. L'autoproduzione nel diritto europeo (1/5)

B. L'AUTOPRODUZIONE del servizio (*cd. in house providing*: art. 17 Direttiva 2014/23/UE).

CONDIZIONI

1. l'amministrazione esercita sulla società un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi (=uffici);
2. oltre l'80% delle attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione (o da soggetti controllati da tale amministrazione): **prevalenza dell'attività**;
3. nella società non c'è alcuna partecipazione di capitali privati, salvo eccezioni di legge (speciale), e non potrà mai comportare poteri di controllo e/o diritto di veto per il privato: **partecipazione pubblica totale, salvo eccezioni di legge.**

B. L'autoproduzione nel diritto europeo (2/5)

Per la prima volta viene disciplinato l'in-house «congiunto» (art. 17, paragrafo 3), ossia l'ipotesi della **società pluri-partecipata**: anche in questo caso valgono le tre condizioni classiche (100% proprietà pubblica, controllo analogo, prevalenza dell'attività a favore delle amministrazioni partecipanti), ma vengono introdotte alcune precisazioni sul **controllo analogo** che deve essere esercitato **in forma congiunta**:

- a) gli organi decisionali (= cda) del soggetto in-house pluri-partecipato sono composti da rappresentanti delle amministrazioni proprietarie e una stessa persona può rappresentare più amministrazioni;
- b) le amministrazioni socie sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società: dunque, **si decide a maggioranza** ma tutte le amministrazioni devono partecipare (o poter partecipare) alla decisione;
- c) soggetto in house non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie.

B. L'autoproduzione nel diritto europeo (3/5)

La direttiva concessione recepisce il pre-esistente orientamento della Corte di Giustizia:

Sentenza 13 novembre 2008 in causa C-324/07 (Coditel Brabant)

«49. Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche».

50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente.

51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.»

B. L'autoproduzione nel diritto europeo (4/5)

Segue:

Sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11 (Econord) 28 - 33

«30. (...) ove più autorità pubbliche facciano ricorso ad un'entità comune ai fini dell'adempimento di un compito comune di servizio pubblico, non è indispensabile che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità; ciononostante, il controllo esercitato su quest'ultima non può fondarsi soltanto sul potere di controllo dell'autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale dell'entità in questione, e ciò perché, in caso contrario, verrebbe svuotata di significato la nozione stessa di controllo congiunto».



controllo congiunto ma, quanto alla posizione del singolo, effettivo

B. L'autoproduzione nel diritto europeo (5/5)

Segue:

Consiglio di Stato, sentenza 30 aprile 2018, n. 2599 (paragrafo 14)

«Nella predetta pronuncia la Corte di Giustizia ha dunque declinato il requisito dell'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale entità che contraddistingue l'in house providing (..) come controllo esercitabile in modo collettivo da tutti gli enti pubblici partecipanti e, per quanto concerne la posizione del singolo, in modo effettivo, secondo i meccanismi di funzionamento dell'ente societario partecipati disciplinati dallo statuto (cfr. in questi termini Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2602).»

(..) In linea con la citata sentenza del giudice europeo (in particolare con quanto affermato nel 30) va ricordato che secondo questo Consiglio di Stato la partecipazione della singola amministrazione non può ritenersi effettiva quando vi siano soci di maggioranza in grado di imporre le proprie scelte alla minoranza, già a partire dalla nomina dell'organo amministrativo (Cons. Stato, III, 27 aprile 2015, n. 2154)»

B. L'autoproduzione nel diritto italiano (1/3)

La disciplina normativa europea sui requisiti dell'in-house providing, mono e pluri-partecipato, è ora riprodotta fedelmente anche a livello di normativa nazionale in forza dell'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Il codice dei contratti introduce però anche degli adempimenti ulteriori

art. 192, comma 1: istituzione di un elenco presso ANAC cui devono iscriversi le amministrazioni e gli enti che operano secondo tale modulo gestionale; le modalità di iscrizione sono definite da ANAC con proprio atto (Linee Guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornata con delibera 951 del 20 settembre 2017)



dal **15.01.2018** la domanda di iscrizione diventa condizione di procedibilità per qualsiasi nuovo affidamento in house

art. 192, comma 2: ulteriore onere motivazionale per affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (congruità economica dell'offerta, ragioni mancato ricorso al mercato, benefici per la collettività).

B. L'autoproduzione nel diritto italiano (2/3)

Anche il **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cd. Testo unico partecipate)** pone prescrizioni ulteriori in tema di affidamento in house providing:

L'acquisto di una partecipazione societaria, anche mediante aumento di capitale, in società già costituite (art. 5) deve essere **analiticamente motivato** con riferimento:

a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che assume (o aumenta) la partecipazione;

b) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [~~ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate: parte abrogata dal correttivo D.lgs. 100/2017~~];

c) nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

d) compatibilità coi trattati europei e in particolare con disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Lo schema di atto deliberativo deve essere sottoposto a **consultazione pubblica** secondo modalità disciplinate dall'ente affidante e la delibera deve poi essere **inviata alla Corte dei conti** a fini conoscitivi **ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato** (espressamente legittimata ad impugnare innanzi al Giudice amministrativo l'atto ove lo ritenesse lesivo delle norme a tutela della concorrenza e del mercato).

B. L'autoproduzione nel diritto italiano (3/3)

Il requisito della **prevalenza dell'attività** nel Testo unico partecipate

Art. 16, co. 3-bis: *«la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato [oltre l'80%], che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economi di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società».*


In merito all'attività extraterritoriale il Testo unico partecipate pone un ulteriore precisazione all'**art. 4, co. 9-bis:** *«Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui art- 3-bis decreto legge 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento (..) purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica».*



fuori del proprio ambito territoriale ottimale di regola («nel rispetto disciplina europea»: eccezione potrebbe essere la cooperazione pubblica) anche l'in-house deve fare gara per ricevere affidamenti.

La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (1/3)

Il principio della gestione del servizio rifiuti per ambiti territoriali ottimali compare per la prima volta nel nostro ordinamento col **D.lgs. 22/1997** (cd. Decreto Ronchi) ma trova compiuta e chiara affermazione col **D.lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale o T.U.A.)



La gestione integrata dei rifiuti RICHIEDE una regolazione associata (=unica o almeno unitaria) delle competenze comunali in materia di rifiuti.

La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (2/3)

legge 190/2009 (cd. Legge finanziaria 2010): l'art. 148 e 201 del D.lgs. 152/2006 sono abrogati, le Autorità d'Ambito servizio idrico e servizio rifiuti sono soppresse e le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 2, co. 186-bis).



Vengono eliminate le Autorità come disciplinate dal T.U.A. ma rimane l'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti: le Regioni vengono investite del compito di individuare o creare il soggetto pubblico chiamato a esercitarle in forma associata.

La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (3/3)

Nel 2012 i principi di regolazione e gestione sovracomunale per i servizi pubblici a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi) vengono confermati e rinforzati:

- art. 25 **DL 1/2012** *cd. decreto Monti*: (re)-introduce la regola della dimensione provinciale degli ambiti o bacini ottimali e fissa un nuovo termine (30.06.2012) per la loro delimitazione da parte delle Regioni (**nuovo art. 3-bis, co. 1, DL 138/2011**), precisando che la gestione sovracomunale è intesa a «*consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*»



L'obiettivo della regolazione e gestione per ambiti/bacini territoriali è migliorare l'efficienza (capacità di raggiungere l'obiettivo col minor dispendio di risorse) del servizio.

- art. 34, co. 23, **DL 179/2012** (introdotto in sede di conversione) aggiunge all'art. 3-bis DL 138/2011 il **comma 1-bis**: l'esercizio delle attività di organizzazione, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe per quanto di competenza, affidamento e controllo del servizio sono dichiarate **competenza esclusiva degli Enti di governo** → la norma esplicita non innova competenza Autorità [Corte cost. sentenza 160/2016, par. 4].

Ambiti territoriali ottimali: lo stato di attuazione

I 57 Ambiti Territoriali Ottimali

- Suddivisione del territorio nazionale in ATO - - Suddivisione del territorio nazionale in ATO e Sub-ATO -
[aprile 2018] [aprile 2018]



- ✓ Ad eccezione della Toscana, tutte le Regioni hanno previsto bacini per il servizio di raccolta (in genere chiamate ARO) inferiori alle dimensioni dell'ATO.
- ✓ In alcune Regioni le ARO possono avere dimensione comunale (ad es. Sicilia)

Ambiti territoriali ottimali: lo stato di attuazione

Individuazione degli EGA

Individuazione EGA -
gennaio 2016



Individuazione EGA -
aprile 2018



■ EGATO individuato
■ EGATO non individuato
■ Modello alternativo agli ATO secondo la possibilità prevista dal D.Lgs. 152/2006

- ✓ Rispetto alla situazione riscontrata nel 2016 riguardo alla mancata individuazione degli EGA, solo il Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di individuazione.
- ✓ Ad oggi Sardegna, Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano non risultano aver individuato l'EGA

La nuova competenza dell'ARERA

Art. 1, comma 527, Legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

COMPETENZE:

- a) emanazione di **direttive per la separazione contabile e amministrativa** della gestione,
- b) definizione dei **livelli di qualità dei servizi**,
- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) tutela dei diritti degli utenti, anche mediante la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di **schemi tipo dei contratti di servizio**;

La nuova competenza dell'ARERA

- f) predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei **singoli servizi che costituiscono attività di gestione**, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei **costi efficienti** e del principio « chi inquina paga »;
- g) fissazione dei **criteri** per la definizione delle **tariffe di accesso agli impianti**;
- h) **approvazione delle tariffe definite**, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della **corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

La nuova competenza dell'ARERA



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 713/2018/R/RIF (criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione):
termine per osservazioni → **15 febbraio 2018**

Legislazione regionale

Le fonti:

Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti»



Individuazione ATO ed EGATO, ma non solo: anche economia circolare, obiettivi ambientali e strumenti.

Legge regionale 14/2016

Gli obiettivi (art. 6, co. 1)

la pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020:

- a) la raccolta differenziata al **65%**; → attualmente la Regione è al 51,6% (*)
- b) per ciascuna frazione differenziata, il **70%** di materia effettivamente recuperata.

Gli strumenti (art. 6, co. 2)

a) assicura incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla (1) minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano, nonché i migliori risultati in termini di percentuale di (2) raccolta differenziata e di (3) materia riciclata e (4) con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;

b) favorisce progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase di produzione e di commercializzazione dei prodotti, anche attraverso la stesura di linee guida

(*) fonte: Invitalia, Assetti organizzativo-gestionali del servizio di gestione rifiuti urbani. Report di rilevazione Campania (aggiornamento giugno 2018)

Legge regionale 14/2016

(segue) **Gli strumenti (art. 6, co. 2)**

- c) promuove i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;
- d) favorisce i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti;
- e) incentiva l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
- f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
- g) promuove la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
- h) adotta quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti urbani residui (RUR).

Legge regionale 14/2016


Il territorio regionale è ripartito in **sette ATO** (art. 23) e per ciascun di essi è previsto un **Ente d'Ambito (EDA)**.

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Ambito territoriale ottimale Napoli 1 | → | EdA NA 1 |
| 2. Ambito territoriale ottimale Napoli 2 | → | EdA NA 2 |
| 3. Ambito territoriale ottimale Napoli 3 | → | EdA NA 3 |
| 4. Ambito territoriale ottimale Avellino | → | EdA AV |
| 5. Ambito territoriale ottimale Benevento | → | EdA BN |
| 6. Ambito territoriale ottimale Caserta | → | EdA CE |
| 7. Ambito territoriale ottimale Salerno | → | EdA SA |

L'EdA ha **personalità giuridica di diritto pubblico** ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Legge regionale 14/2016


(art. 24) Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in **aree omogenee**, denominate **Sub Ambiti Distrettuali (SAD)**, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti



L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione

Legge regionale 1/2016

Organi dell'EdA

- a) il Presidente;
- b) il **Consiglio d'Ambito** (composto da 12 a 30 componenti: un componente ogni 50.000 abitanti)  è l'organo con le principali competenze in materia di regolazione ed organizzazione del servizio
- c) l'Assemblea dei sindaci;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Legge regionale 1/2016

Il Consiglio d'Ambito

COMPETENZE

- a) adotta, sentita l'Assemblea dei Sindaci, il **Piano d' ambito**;
- b) approva le **forme di gestione** del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola;
- c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d' Ambito;
- d) definisce gli **standard qualitativi del servizio**;
- e) formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio e provvede alla valutazione annuale dell'operato del direttore generale nei termini di rispondenza dell'attività svolta da quest'ultimo agli indirizzi conferiti;

Legge regionale 14/2016

- f) approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale, la **tariffa di base**, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per SAD;
- g) approva, all'esito dell'istruttoria svolta dal direttore generale, la pianta organica dell'EdA;
- h) approva la **carta dei servizi**;
- i) approva il contratto con il direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EdA;
- l) verifica lo stato di attuazione del Piano d' Ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza e informa il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
- m) approva il bilancio dell'Ente.

Legge regionale 14/2016

Il regime transitorio (art. 40)

Nelle more della costituzione e/o operatività degli EdA i comuni procedono, se necessario, a nuovi affidamenti con l'obbligo di prevedere «la **cessazione espressa ed automatica dell'affidamento** a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito.»



La norma regionale recepisce orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in particolare quello di TAR Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 3 giugno 2014, n. 991:

«Essa [ossia, l'Unione Montana convenuta in quel giudizio] può, e anzi deve, garantire il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti urbani in attesa che si concludano le procedure attivate dall'Autorità ricorrente, ma le sue iniziative non devono mettere in pericolo l'efficacia e l'efficienza del (futuro) servizio di ambito, come accadrebbe se il servizio in parte del suo territorio fosse per lungo tempo affidato ad un gestore diverso da quello (che sarà) dalla stessa Autorità individuato. Tale risultato di contemperamento tra istanze diverse ritiene il Collegio che possa essere raggiunto mediante l'inserimento nel contratto oggetto di affidamento da parte dell'Unione di una clausola risolutiva, avente effetto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità».

Legge regionale 14/2016

Segue: Il regime transitorio (art. 40)

Per i rapporti (pre-esistenti) in corso l'EdA procede all'affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle rispettive scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari l'Ente di Ambito disciplina le opportune differenziazioni tariffarie



L'affidamento dell'EdA, ancorché unico, sembra poter avere decorrenza differenziata sul territorio per salvaguardare la durata dei pre-esistenti contratti (i nuovi contratti invece devono prevedere clausola risolutiva)



Grazie per l'attenzione



Presentazione a cura di:
Monica Bettiol